



Allegato A
alla deliberazione CC
N. del

COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia di Carbonia Iglesias

Piano Economico Finanziario TARI 2017 (PEF)

Premessa

Il presente documento evidenzia il percorso di analisi affrontato nella elaborazione del Piano Economico Finanziario per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARI del Comune di Carloforte per l'anno 2016, il tributo è stato introdotto con la **Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni**, che all'articolo 1, commi da 639 a 668, stabilisce che:

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di

ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Profili generali

Le caratteristiche essenziali dell'art 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, possono essere ricondotte alle seguenti:

1. Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
2. Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma sopra citata demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento che il Consiglio Comunale dovrà adottare, ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente:

1. La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;
2. La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
3. L'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
4. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

La redazione del Piano Economico Finanziario PEF è necessaria per la determinazione del costo di servizio da coprire con il gettito della tariffa e determinata con il metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999 costituito dai seguenti elementi:

- a) le voci finanziarie inerenti gli investimenti in essere e quelli programmati;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie alla copertura integrale dei costi;

Tali informazioni vengono ricavate da:

1. il modello attuale del servizio e dei risultati relativi;
2. il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obiettivi prefissati;
3. descrizione del modello gestionale ed organizzativo;
4. la ricognizione degli impianti esistenti e l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto alle annualità precedenti o ipotizzabili;

L'elaborazione del PEF si pone dunque come perno su cui si determinano le tariffe del nuovo tributo e il loro adeguamento annuo, di cui rileva quanto sancito dall'art 2 comma 2 del citato DPR 158/1999 circa il principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti il servizio.

Nel PEF trovano espressione tutte e sole le voci di costo indicate in tale documento cosicché:

- nessun costo che non sia previsto da metodo può entrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;

-le voci di costo entrano esattamente nella misura consentita dal medesimo DPR 158/1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore diverso -maggiore o minore- di quanto previsto dallo stesso metodo;

-l'IVA è parte integrante del costo e quindi entra nel PEF;

Indagine preliminare alla redazione del Piano Economico Finanziario

Seguono i dati relativi ai principali aspetti in osservazione, sia quelli direttamente collegati alla gestione del servizio di raccolta nel Comune di Carloforte, sia quelli seppur di indiretta pertinenza tuttavia necessari allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nelle schede analitiche.

Popolazione:

Il Comune di Carloforte conta al **30 ottobre 2016 n. 6.219** abitanti residenti.

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2016				
	Maschi	Femmine	Totale	Famiglie
Popolazione al 01.01.2016	3.051	3.139	6.190	2.837
Nati	14	11	25	
Morti	27	32	59	
Iscritti	55	45	100	
Cancellati	13	24	37	
Popolazione al 30.10.2016	3.080	3.139	6.219	2.878
Incremento/decremento	+ 29	0	+ 29	+ 41
% incremento /decremento	+ 0,95%	0%	+ 0,47%	+ 1,45%

La peculiarità demografica riguarda l'attitudine a subire incrementi notevoli nei periodi più caldi a motivo di flussi turistici e di occupazione di seconde case di grande rilievo. Il fenomeno obbliga ad una gestione del piano che tenga in debita considerazione il necessario seppur periodico potenziamento della struttura organica impegnata nella raccolta e delle risorse strumentali utilizzate.

La percentuali di scostamento dei costi non può pertanto ritenersi irrilevante al contrario, ogni fattore responsabile di alterare tali flussi dovrà essere oggetto di profonda osservazione in quanto leva in riduzione o in aumento per l'intero assetto economico finanziario.

Numero immobili presenti nel territorio comunale:

numero immobili ad uso domestico	6646
numero immobili ad uso non domestico	498

Modello gestionale e operativo:

Con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi e Ambiente n. 851 del 10.11.2010, è stata disposto l'affidamento della raccolta integrata dei rifiuti urbani e dei servizi connessi nel territorio comunale di Carloforte alla società "San Germano S.r.l." per un periodo di anni 6 (SEI), per un canone complessivo di € 7.216.218,61 oltre € 60.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA di legge.

Modalità di raccolta dei rifiuti solidi urbani:

Previa consegna e ritiro dei contenitori e delle buste trasparenti, la raccolta con modalità differenziata si realizza mediante il c.d. sistema "Porta a Porta" per la frazione di secco, umido, plastica e vetro/lattine, in tutto il centro urbano del Comune di Carloforte e su buona parte delle zone servite dalle strade provinciali

La raccolta nella zona extraurbana non servita dal sistema "Porta a Porta", avviene per il tramite di cassonetti stradali di prossimità collocati in apposite isole ecologiche.

Le giornate di ritiro sono calendarizzate secondo un ordine preciso e puntualmente rispettato.

Servizio spazzamento e modalità di raccolta:

Lo spazzamento e il lavaggio delle strade e piazze nel territorio comunale viene effettuato dal preposto gestore con frequenza giornaliera

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti:

Tutti i materiali della raccolta differenziata vengono conferiti per il loro smaltimento e riciclo nei seguenti impianti di trattamento secondari:

- PLASTICA	- EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA S.r.l. di Oristano
- CARTA E CARTONE	- C.M.T. S.p.a. di Villasor
- IMBALLAGGI IN PLASTICA	- C.M.T. S.p.a. Di Villasor
- LATERIZI	- FANNI CRISTIAN di Santadi
- APPARECCHIATURE FUORI USO CONTENENTI CFC, INGOMBRANTI, RIFIUTI BIODEGRADABILI E RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	- WEST RECYCLING S.r.l. di Uta
- VETRO	- ECOSANSPERATE S.c.a.r.l. di Uta
- IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI	- ECOSANSPERATE S.c.a.r.l. di Uta
- APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	- WEST RECYCLING S.r.l. di Uta
- METALLO, BATTERIE ED ACCUMULATORI, MEDICINALI, IMBALLAGGI METALLICI CONTENENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE, IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE, TONER PER STAMPA ESAURITI	- EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA S.r.l. di Oristano
- RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI, RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE	- DE VIZIA TRANSFER S.p.a. di Quartu S. Elena
- OLII E GRASSI COMMESTIBILI	- IL GABBIANO S.r.l. di Porto Torres
- VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI, RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE, TUBI FLUORESCENTI, OLII E GRASSI (200126)	- S.E. TRAND S.r.l. di Settimo S. Pietro
- RIFIUTI BIODEGRADABILI	- VILLASERVICE S.p.a. di Villacidro
- RIFIUTI INGOMBRANTI	- DE VIZIA TRANSFER S.p.a. di Quartu S. Elena

- PNEUMATICI FUORI USO	- FDG DI COLLU S.r.l. di Iglesias
- COMPONENTI MATRICI SOLIDE POROSE PERICOLOSE	- EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA S.r.l. di Oristano
- ABBIGLIAMENTO	- SERDANTESS S.r.l. di Oristano

La tabella seguente riporta il dettaglio delle tipologie e quantità smaltite per l'anno 2016, come da Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD):

TIPOLOGIA	Codice CER	KG. 2016
Rifiuti urbani non differenziati	200301	1.660.670
Carta e cartone	200101	273.680
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	538.340
Olii e grassi commestibili	200125	0
Olii e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	200126	0
Apparecchiature elettroniche fuori uso	200135	15.300
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132	365
Batterie ed accumulatori	200133	2.760
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	200134	0
Metallo	200140	30.330
Rifiuti biodegradabili (aree pubbliche)	200201	97.240
Rifiuti ingombranti	200307	181.820
Residui della pulizia stradale	200303	25.840
Plastica ed imballaggi in plastica	150102	124.580
Componenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto)	150111	75
Pneumatici fuori uso	160103	0
Toner	80318	55
Laterizi	170107	0
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose	150110	1.420
Imballaggi in materiali misti, incluso vetro e lattine	150106	337.260
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121	0
Abbigliamento	200110	2.422
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC	200123	20.820

Apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	200136	41.275
Mattonelle e ceramiche	170103	232.380
TOTALE		3.586.632

Con il modello gestionale ed organizzativo di cui sopra, nel corso dell'anno 2016 il Comune di Carloforte registra conferimenti in modalità differenziata per un totale di **1.925.962 Kg.**, corrispondenti al **53,70%** del totale prodotto.

L'obiettivo gestionale di medio periodo è quello di innalzare le quote della raccolta differenziata almeno al raggiungimento di quanto disposto dalle linee guida emanate dalla Regione Sardegna, intervento tuttavia che non passa se non attraverso il potenziamento dei mezzi e del personale impegnato, quindi compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in futuro.

Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

All'indagine preliminare, segue la valutazione analitica di tutti i costi di gestione del servizio per cui trovare copertura con la tariffa determinatasi con il metodo normalizzato.

Per una corretta valutazione dei costi bisogna tener conto di due aspetti:

- la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
- l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi;

I costi così valutati sono classificati, aggregati ed indicati nel presente Piano Finanziario secondo le categorie di cui all'allegato I del metodo normalizzato specificato nel DPR 158/1999:

La struttura dei costi è articolato nelle seguenti macrocategorie:

- CG => Costi operativi di gestione*
- CC => Costi comuni*
- CK => Costo d'uso del capitale*

Costi operativi di gestione:

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2014 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

Costi Operativi di Gestione CG

Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND:

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)
- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)
- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata CGD:

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi di gestione RSU indifferenziati CGIND:

CSL: trovano espressione in questa voce, il costo del personale impiegato nelle attività di spazzamento (al 50% come disposto dalle linee guida, altro 50% tra i costi comuni CGG) e il residuo per l'acquisto di beni e servizi di cui alla voce B6.

€ 65.850,30

CRT: il costo del personale viene sempre computato al 50% imponendo, il metodo normalizzato, la registrazione del restante 50% tra i costi comuni CGG. Il dato viene rapportato alla percentuale di indifferenziata prodotta nel 2015 infine ripartita in eguale misura (50%) tra i CRT e CTS per onorare in tale sede esclusivamente la quota relativa alle attività di raccolta.

Rientrano tra i costi per "godimento di beni di terzi" i leasing assunti dalla società per l'acquisto di attrezzature: essi sono qui rapportati alla percentuale di raccolta indifferenziata e considerati al 50% per la sola quota di raccolta.

La voce B6 "consumi e merci", accoglie tutto il residuo del trasferimento al netto del costo per personale e godimento di beni di terzi: la logica di ripartizione è la medesima praticata per quest'ultima categoria, ovvero la valorizzazione della percentuale prodotta di indifferenziato e successivamente la suddivisione in parti uguali per distinguere tra attività di raccolta e smaltimento.

€ 47.404,46

CTS: il costo del personale viene computato analogamente ai CRT: in questa voce si valorizza la quota relativa alle attività di smaltimento degli RSU.

Analoga valutazione a quanto detto in CRT anche per i costi inseriti nella voce "godimento di beni di terzi" e "consumi e merci" (i costi generali CRT e CTS sono esattamente complementari ed esprimono le stesse voci di costo, l'uno riconducibile alle attività di raccolta per i rifiuti indifferenziati l'altro a quelle di smaltimento per la stessa tipologia di rifiuti: non avendo la possibilità di giungere ad una misurazione puntuale, si è utilizzata arbitrariamente la ripartizione del 50%).

Si inserisce in questa voce di costo, sia la penalità registrata nel 2015 per non aver raggiunto i parametri di differenziata indicati dalle linee guida regionali, sia i costi di smaltimento presso le discariche su menzionate. La penalità è considerata integralmente in quanto connessa ad una maggiore produzione di rifiuti indifferenziati.

€ 424.034,25

Costi di gestione raccolta differenziata CGD:

CRD: il costo del personale viene computato al 50% imponendo, il metodo normalizzato, la registrazione del restante 50% tra i costi comuni CGG. Il dato viene rapportato alla percentuale di differenziata prodotta nel 2015 infine ripartita in eguale misura (50%) tra i CRD e CTR per onorare in tale sede esclusivamente la quota relativa alle attività di raccolta.

Rientrano tra i costi per "godimento di beni di terzi" i leasing assunti dalla società per l'acquisto di attrezzature: essi sono qui rapportati alla percentuale di raccolta differenziata e considerati al 50% per la sola quota di raccolta.

La voce B6 "consumi e merci", accoglie tutto il residuo del trasferimento al netto del costo per personale e godimento di beni di terzi: la logica di ripartizione è la medesima praticata per quest'ultima categoria, ovvero la valorizzazione della percentuale prodotta di differenziato e successivamente la suddivisione in parti uguali per distinguere tra attività di raccolta e smaltimento.

€ 375.848,94

CTR: Si inserisce in questa voce il costo di trattamento e riciclo per i rifiuti differenziati, che nel caso del Comune di Carloforte sono pari a zero

NESSUN RILIEVO

Costi Comuni:

Essi sono computati sulla base delle risultanze dell'anno 2014 (n-1) aggiornati in base al tasso programmato di inflazione (IP) e diminuito di un coefficiente Xn di recupero di produttività.

Costi comuni CC

-costi amministrativi (CARC)
-costi generali di gestione (CGG)
-costi comuni diversi (CCD)

CARC: vi rientrano in particolare i costi del progetto per gli accertamenti delle evasioni "tassa rifiuti", le spese per la riscossione ed i contenziosi e le spese generali ed i servizi compensi amministrativi per consulenze fiscali e per la sicurezza, imputabili al servizio di raccolta degli RSU e di riscossione del relativo tributo.

€ 61.134,23

CGG: si tratta di attività volte al funzionamento generale e indirettamente pertinente il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Si registra in questa categoria il costo pro quota del Responsabile dell'Area Tributi, degli impiegati addetti al servizio tributi per la parte percentuale collegata alla tassa rifiuti, del personale della Polizia Locale per la percentuale collegata al controllo del servizio rifiuti e la quota del personale (CG).

€ 352.553,52

CCD: i costi comuni non inseribili in altre voci sono inseriti in questa categoria residuale.

Tra gli oneri diversi, si valorizzano in sottrazione ai costi comuni, le entrate registrate nel 2015 per attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso: queste attività diminuiscono il carico di gettito sul quale garantire la copertura.

Si porta in deduzione dai costi comuni diversi CCD anche al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, sottratto anch'esso dal costo da finanziare con la TARI.

- € 104.982,15

Costo d'uso del capitale CK:

-ammortamenti (Amm)
-accantonamenti (Acc)
-remunerazione del capitale investito (R)

AMM: gli ammortamenti sono riferiti all'anno 2015 e considerano gli investimenti relativi alla gestione dei rifiuti (impianti, mezzi attrezzature, servizi).

€ 123.000,00

ACC:

NESSUN RILIEVO

R: definibile come remunerazione del capitale calibrato dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito (valore del capitale iniziale meno ammortamenti) aumentato dei nuovi investimenti. Si tratta della remunerazione del capitale che viene investito per la realizzazione di impianti ed acquisto attrezzature: è da intendersi come un costo in quanto rappresenta un mancato introito.

Il tasso di remunerazione è dunque calcolato in funzione del:

- *capitale netto contabilizzato* KN nell'esercizio precedente quello cui si riferisce il piano (è ricavato dal valore delle immobilizzazioni materiali relative ad attrezzature, macchinari e impianti del servizio di gestione RSU)

- *investimenti programmati nell'esercizio* (è ricavato dall'ammontare degli investimenti previsti per l'anno oggetto di pianificazione)

- *fattore correttivo* (è determinato dalla correzione -variazione in aumento o diminuzione effettuata per i valori degli investimenti previsti nel piano. Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, pertanto il dato è sensibile a talune variazioni da un anno all'altro a seconda degli obiettivi prefissati.) Non avendo alcuna annualità di confronto non è presente alcun fattore correttivo.

2%	maggiorazione da DPR 158/99
4,080%	rendistato lordo
€ 533.940,47	KNn-1
€ -	investimenti

€ 21.964,35

Altri elementi del PEF

Ipn: Inflazione programmata per l'anno di riferimento. Il dato è stato ricavato dalle tabelle fornite dal Dipartimento del Tesoro alla voce "Tasso di inflazione, variazioni percentuali in media d'anno".

Xn: Recupero di produttività per l'anno di riferimento. Rilevano nel piano gli obiettivi di efficienza di cui se ne promuove la centralità, obbligando il gestore ad una obbligatoria diminuzione dei costi: per questo motivo e con natura arbitraria, si è stabilito un recupero in percentuale dello 0,01%.

Determinazione del costo del servizio e delle tariffe

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio: nella formulazione delle percentuali il parametro di riferimento è il numero degli immobili presenti nel territorio comunale.

La parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto, pertanto è necessaria una stima della reale natura dei rifiuti imputabili che nel caso specifico, non avendo metodi di misurazione puntuale, non poteva che essere arbitraria seppur verosimilmente rappresentativa della realtà osservata.

Il Piano Economico Finanziario – Aspetti economici

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi precedentemente descritti, necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di riferimento del Tributo sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto prescritto dall'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato B del D.P.R. 158/1999 (così detto METODO NORMALIZZATO), cui il D.L. 201/2011 rimanda.

Questa analisi riguarda solamente la parte del nuovo tributo riferita alla gestione dei rifiuti, mentre la maggiorazione per i servizi indivisibili è determinata in maniera fissa dallo Stato, e quindi per essa si rimanda al comma 13 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e successive modifiche ed integrazioni.

Prospetto Economico Finanziario

Di seguito si procederà a sintetizzare con degli schemi logici e matematici quanto illustrato nei paragrafi precedenti, facendo riferimento alle singole voci di costo.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO	2017	IN EURO	(I.V.A. inclusa)
Comune di Carloforte			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
Costi vari (sia fissi che variabili)			
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	€ 65.850,30		€ 65.850,30
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 61.134,23		€ 61.134,23
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	€ 352.553,52		€ 352.553,52
CCD – Costi comuni diversi	-€ 104.982,15		-€ 104.982,15
AC – Altri costi operativi di gestione	€ 21.964,35		€ 21.964,35
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	€ 215.933,45		€ 215.933,45
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		€ 47.404,46	€ 47.404,46
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		€ 424.034,25	€ 424.034,25
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		€ 375.848,94	€ 375.848,94
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti			€ 0,00
Riduzioni	€ 82.705,90	€ 60.673,03	€ 143.378,93
SOMMANO	€ 695.159,60	€ 907.960,68	€ 1.603.120,28
	43,36%	56,64%	100,00%

% COPERTURA 2017

100,00%

PREVISIONE ENTRATA			€ 1.603.120,28
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			€ 0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			€ 0,00
ENTRATA TEORICA	€ 695.159,60	€ 907.960,68	€ 1.603.120,28

UTENZE DOMESTICHE	€ 557.170,42	€ 768.682,48	€ 1.325.852,90
% su totale di colonna	80,15%	84,66%	82,70%
% su totale utenze domestiche	42,02%	57,98%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	€ 137.989,18	€ 139.278,20	€ 277.267,38
% su totale di colonna	19,85%	15,34%	17,30%
% su totale utenze non domestiche	49,77%	50,23%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2016		
	Kg	%
TOTALE R.S.U.	3.588.032,00	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	287.042,56	8,00%
A CARICO UTENZE	3.300.989,44	
UTENZE NON DOMESTICHE	506.361,00	15,34%
UTENZE DOMESTICHE	2.794.628,44	84,66%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,50

OCCUPANTI NON RESIDENTI	3
AREA GEOGRAFICA	sud
ABITANTI >5000	SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2016
ALiquota E.C.A. 2012	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

€ 1.603.120,28

RIPARTIZIONE

